



COMUNE DI PIZZALE
PROVINCIA DI PAVIA

Prot. llo 3941

ORDINANZA N. 5 DEL 29/12/2020

OGGETTO: LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI (COMPRESI PETARDI E RAZZI) FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA (DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE), TUTELA DEGLI ANIMALI E DELLA SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL PATRIMONIO, PUBBLICO E PRIVATO, LEGATA AI RESIDUI INCOMBUSTI DERIVANTI DALLA EVENTUALE PRESENZA DI ARTICOLI PIROTECNICI LASCIATI SUL SUOLO.

Il Sindaco

visto l'art. 54 T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali) - "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale";

considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla revisione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art.5 c.7° (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) " *I prodotti pirotecnici del tipo petardo con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo razzo con limiti superiori a quanto previsto dal comma.6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati* ",

PREMESSO QUANTO SOPRA AL FINE DI TUTELARE:

1. il diritto alla serenità e alla quiete della collettività;
2. la quiete delle persone, soprattutto delle persone anziani sofferenti di gravi patologie;
3. gli animali che possono subire traumi dall'uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente incremento del rischio di fuga degli stessi e della probabilità del verificarsi di incidenti;
4. il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici.

ORDINA

IL DIVIETO DI UTILIZZARE *articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, ad eccezione dei fuochi d'artificio di piccole dimensioni privi di effetti dirompenti come ad esempio: piccole girandole,*

piccoli petardi, fontane, bengala, vulcani ecc., in luoghi e spazi aperti o prospicienti strade, piazze, giardini e parchi pubblici in tutto l'ambito urbano del paese.

Gli eventuali spettacoli che prevedono l'uso di articoli pirotecnici e fuochi d'artificio dovranno essere preventivamente autorizzati.

Fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123 e, ove il fatto assuma una rilevanza penale, il deferimento all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni alla presente Ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 167,00 (euro centosessantasette) ad € 500,00, (euro cinquecento) oltre al sequestro, finalizzato alla confisca, degli artifici pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 e successive modifiche.

Il presente provvedimento ha effetto dal 30 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

- alla Segreteria Comunale, per la pubblicazione sul sito del Comune;
- al Sig. Prefetto di Pavia;
- al Sig. Questore di Pavia;
- al dirigente il Commissariato di P.S. di Voghera;
- al Comando Stazione Carabinieri di Voghera.

AVVISA CHE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni dalla data della notifica o della pubblicazione del provvedimento alla Prefettura – U.T.G. di Pavia. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 gg. dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.



Il Sindaco
Gaetano De Angelis